

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E VIABILITÀ

DISEGNO DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 DIC 1974		
Cat.	Classe	Fase
Prot. N.	4693	

" EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ANNO 1974  
ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER  
VIAGGIATORI "

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 16-17-1974 vista la  
richiesta del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare,  
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,  
ha espresso parere favorevole sull'... presente  
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in esso contenute.  
proposta di legge

[to IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

Relatore: Avv. Enzo Sorice

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento e le Commissioni

Si trasmette alla Presidenza del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

17 NOV. 1974

pr. D. 1<sup>o</sup> Commissioni

Onorevole Presidente, Colleghi,

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sovvenire alle crescenti difficoltà economico-finanziarie nelle quali si dibattono le imprese private concessionarie di pubbliche autolinee.

E' noto che il settore versa in una situazione di crisi a causa dei crescenti costi di personale e di esercizio, mentre la produttività del servizio è in graduale diminuzione o non migliora a causa della politica di basse tariffe che rende l'attività sempre meno remunerativa.

S'inscrive in questo quadro il crescente numero di rinunce al proseguimento dei servizi da parte di aziende piccole e medie (fenomeno questo che coinvolge ben 19 imprese con una percorrenza di circa 8 milioni di autobusKm.) e la necessità, da parte della Regione, di procedere a contingenti affidamenti precari con l'onere della copertura integrale del disavanzo maturato nella gestione delle autolinee abbandonate dalle imprese private, al fine di garantire i collegamenti essenziali alla vita economica e sociale dei centri serviti.

Cionondimeno, il presente disegno di legge non pregiudica la libertà di decisione politica e tecnica della Regione, che resta libera di attuare - mediante l'azione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti - la ristrutturazione dei bacini di traffico e la creazione di aziende comprensoriali a circoscrizione provinciale.

Infatti, in analogia con quanto praticato da altre regioni, l'intervento che viene operato con questo disegno di legge ha solo lo scopo di contenere la crisi dei concessionari privati.

In tal guisa, rimane agli organi politici quella disponibilità di tempo che occorre per una corretta impostazione del problema e per l'assunzione di conseguenti, idonee decisioni.

Il presente disegno di legge è in tutto analogo alla legge regionale 7 febbraio 1974, n° 9 che ha accordato contributi allo stesso titolo per l'esercizio 1973.

Il limite massimo del contributo è stato elevato a L. 120 per autobuschilometro, in considerazione dei maggiori costi rilevati nel 1974 rispetto all'anno precedente, con la riduzione del contributo a L. 110/atbKm per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Lo stanziamento è già disposto sul cap. 209 del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Per quanto concerne, infine, le condizioni e modalità per l'assegnazione del contributo, si ritiene che il regolamento di attuazione della legge 7/2/1974 n° 9 possa essere ritenuto valido anche per questa circostanza.

VG/sar

#### Art. 1

Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1974, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dello Stato, dalla Regione e dai Comuni.

#### Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo articolo 4 e la loro misura massima è fissata in lire 120 per autobus Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 110 per autobusKm. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

### Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi e di eventuali acconti nella misura massima di f. 30 al Km. saranno stabilite con deliberazione della Giunta, <sup>senza</sup> la competenza Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

### Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

### Art. 5

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede utilizzando le disponibilità del Cap. 209 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

### Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione -